

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/309 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2015****che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure provvisorie**

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio»).
- (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 3 gennaio 2014 dalla Danish Aquaculture Association («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di trote iridee o arcobaleno dell'Unione tramite un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura») ⁽³⁾. Come indicato al considerando 1 del regolamento provvisorio, l'avviso di apertura è stato oggetto di una rettifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* il 4 settembre 2014 («la rettifica») ⁽⁴⁾.

2. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (3) Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

3. Fase successiva della procedura

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio compensativo provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) L'associazione degli esportatori dell'Egeo («AEA») ha chiesto un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere-auditore»). L'audizione si è svolta il 26 novembre 2014. La presunta modifica della definizione del prodotto mediante rettifica, l'inclusione della trota iridea o arcobaleno affumicata nella definizione del prodotto e il calcolo della rappresentatività sono stati oggetto dell'audizione. L'8 gennaio 2015 si è svolta una seconda audizione con il consigliere-auditore. Oltre alle questioni oggetto dell'audizione del 26 novembre 2014, sono stati discussi la metodologia usata per l'analisi del pregiudizio e l'approccio proposto per quanto riguarda gli impegni.
- (6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di trote arcobaleno originarie della Turchia (GU C 44 del 15.2.2014, pag. 9).

⁽⁴⁾ Rettifica dell'avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di trote arcobaleno originarie della Turchia (GU C 297 del 4.9.2014, pag. 23).

- (7) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti principali e delle considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (8) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, quando pertinenti, tenute in considerazione.

4. Campionamento

- (9) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie l'AEA, riferendosi alla rettifica dell'avviso di apertura menzionata nel considerando 2, ha affermato che mediante la citata rettifica la Commissione ha esteso la definizione del prodotto. Non era da escludere che, a causa della presunta estensione, alcuni esportatori turchi non si fossero manifestati al momento dell'apertura del procedimento e non avessero compilato il formulario di campionamento. Il campione dei produttori esportatori potrebbe quindi non essere più rappresentativo. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria osservazione senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni.
- (10) Diciotto gruppi di produttori esportatori della Turchia hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, il volume totale di esportazioni nell'Unione dichiarato da tali società durante il 2013 rappresenta la totalità delle esportazioni dalla Turchia verso l'Unione. Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, la Commissione ha selezionato un campione di quattro gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base. Il campione rappresenta il 64 % delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione. Il campione è pertanto rappresentativo e le argomentazioni dell'AEA a tale riguardo sono state respinte.
- (11) In assenza di ulteriori osservazioni relative al campionamento, si confermano i considerando da 9 a 17 del regolamento provvisorio.

5. Esame individuale

- (12) Undici società o gruppi di società hanno richiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (13) La Commissione ha respinto tali richieste in quanto il numero di produttori esportatori è talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (14) Come indicato al considerando 24 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è la trota iridea o trota arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*):

- viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
- fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata:
 - intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
 - senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure
 - in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

originaria della Turchia e attualmente classificata ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 («il prodotto in esame»).

- (15) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, come già indicato al considerando 9, una parte interessata ha affermato che mediante la rettifica la Commissione ha esteso la definizione del prodotto dell'inchiesta, cosa che sarebbe stata confermata dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Tale parte ha affermato che una simile estensione della definizione del prodotto è illegittima. Ha inoltre sostenuto che le parti interessate avrebbero dovuto essere consultate in merito alla presunta estensione della definizione del prodotto. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria osservazione senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni.

- (16) Come indicato al considerando 25 del regolamento provvisorio, la rettifica non ha riguardato la definizione del prodotto, ma è stata puramente redazionale. La definizione del prodotto comprendeva pertanto sin dall'inizio trote iridee o arcobaleno suddivise in porzioni e in tutte le presentazioni. Nel corso dell'inchiesta è emerso che la descrizione delle diverse presentazioni rientranti nella definizione del prodotto era ambigua e sussistevano alcune incongruenze tra le varie versioni linguistiche pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* che richiedevano un chiarimento. L'interpretazione letterale della definizione del prodotto, ad esempio, avrebbe implicato che si evisceravano pesci vivi. Poiché, nonostante l'errore materiale, tutte le parti interessate cui è stato richiesto di compilare i relativi questionari hanno comunicato tutti i tipi di prodotto, si è concluso che esisteva un'interpretazione comune secondo la quale tutti i tipi di prodotto erano inclusi nella definizione fin dall'avvio del presente procedimento. Le parti interessate sono state informate immediatamente per posta elettronica a seguito della pubblicazione della rettifica, ma nessuna di esse ha presentato osservazioni o ha denunciato una violazione dei propri diritti di difesa. Nel corso dell'inchiesta i produttori esportatori avevano inoltre notificato alla Commissione tutte le presentazioni prodotte rientranti nella definizione del prodotto. Le argomentazioni della parte a tale riguardo sono state pertanto respinte.
- (17) Due parti interessate hanno ribadito che la trota affumicata dovrebbe essere esclusa dalla definizione del prodotto. Tali parti hanno contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 29 del regolamento provvisorio secondo cui le diverse presentazioni («viva», «refrigerata», «congelata» o «affumicata») che rientrano nella definizione del prodotto in esame condividono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali; tali parti hanno nuovamente fatto riferimento a due precedenti inchieste antidumping relative ad altri prodotti ittici (trote grosse arcobaleno e salmone) concluse rispettivamente nel 2004 ⁽¹⁾ e nel 2005 ⁽²⁾, in cui i prodotti affumicati non rientravano nella definizione del prodotto. Le parti hanno presentato informazioni sugli effetti del processo di affumicatura, secondo le quali tale processo altererebbe le caratteristiche di cui sopra. Hanno inoltre ribadito che la struttura dei costi dei filetti affumicati era notevolmente diversa da quella di altre presentazioni e che il processo di produzione dei filetti affumicati comportava costi di affumicatura significativi.
- (18) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'AEA ha affermato che la Commissione non ha fornito delucidazioni in merito alle somiglianze riscontrate tra le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base della trota affumicata e della trota non affumicata. L'AEA ha sostenuto inoltre di avere fornito prove atte a dimostrare che la trota affumicata presenta una diversa struttura chimica, diversi caratteri organolettici e diverso valore nutrizionale rispetto alla trota non affumicata.
- (19) Nonostante gli effetti del processo di affumicatura, la Commissione ha ritenuto che le caratteristiche di base di cui al considerando 29 del regolamento provvisorio rimangono simili e non giustificano l'esclusione dei prodotti affumicati dalla definizione del prodotto. Diversamente da quanto affermato dall'AEA, il prodotto (cioè la trota destinata al consumo umano in diverse presentazioni) mantiene le sue caratteristiche e le sue qualità nutrizionali e chimiche di base anche quando viene affumicato. Le informazioni relative agli effetti del processo di affumicatura presentate dalle parti non hanno dimostrato che le caratteristiche di base di cui sopra risulterebbero essenzialmente alterate in seguito al processo di affumicatura. La questione è stata inoltre discussa durante le audizioni con il consigliere-auditore di cui al considerando 5. Tutte le categorie del prodotto in esame (compresa la trota affumicata) rientrano nel capitolo 3 della nomenclatura combinata ⁽³⁾ e sono chiaramente differenziate dai preparati di pesce di cui al capitolo 16 di tale nomenclatura. Per quanto riguarda le diverse strutture dei costi, le parti interessate non hanno suffragato ulteriormente la loro argomentazione. Come già indicato al considerando 30 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha inoltre dimostrato che la struttura dei costi dei filetti affumicati era effettivamente simile a quella di altre presentazioni. Il principale elemento di costo, che rappresentava più del 50 % del costo totale di ciascuna presentazione, era il costo di allevamento, costituito essenzialmente dal costo del mangime (farina di pesce e olio di pesce), dell'energia e delle uova o novellame. In ogni caso, come indicato ai considerando 112 e 113 del regolamento provvisorio, il calcolo della sottoquotazione è stato effettuato confrontando i prezzi per tipo di prodotto. Infine, come già indicato al considerando 31 del regolamento provvisorio, le inchieste precedenti non hanno riscontrato né specificamente concluso che i prodotti affumicati dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte.
- (20) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'AEA e il governo della Turchia («GDT») hanno ribadito che l'inclusione della trota affumicata nella definizione del prodotto dell'inchiesta attuale sarebbe in contrasto con la prassi precedente e che la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti in merito al suo cambio di direzione rispetto alla prassi precedente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 23).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 628/2005 della Commissione, del 22 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 5) e regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).

- (21) Come già indicato al considerando 31 del regolamento provvisorio, le inchieste precedenti non hanno riscontrato né specificamente concluso che i prodotti affumicati dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. Infatti, poiché le denunce nel quadro di tali inchieste precedenti non riguardavano i prodotti affumicati, la Commissione non ha esaminato la possibilità di includere tali prodotti nel campo di applicazione delle inchieste nel caso ipotetico in cui essi fossero stati inseriti nella denuncia. L'argomentazione secondo cui l'inchiesta attuale si è discostata dalla prassi precedente è incorretta ed è pertanto respinta.
- (22) In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame o al prodotto simile, si confermano i considerando da 24 a 32 del regolamento provvisorio.

C. SOVVENZIONE

1. Aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura

- (23) In mancanza di osservazioni sugli aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura, si confermano i considerando da 38 a 49 del regolamento provvisorio.

2. Sovvenzioni dirette e indirette concesse ai produttori di trote

- (24) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore incluso nel campione e il GDT hanno contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione per calcolare l'importo medio delle sovvenzioni indirette, la quale teneva conto solo della produzione di trote che beneficia di sovvenzioni dirette. Hanno richiesto che la Commissione utilizzi le cifre relative alla produzione totale di trote nelle acque interne, pubblicate dall'Istituto statistico della Turchia ⁽¹⁾ nel settembre 2014. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, entrambe le parti hanno ribadito la propria argomentazione. Nonostante i dati relativi alla produzione totale di trote nelle acque interne in Turchia durante il periodo dell'inchiesta siano stati presentati dopo le visite di verifica, la Commissione ritiene che siano attendibili; tale argomentazione è stata pertanto accolta.

- (25) Di conseguenza, l'importo medio delle sovvenzioni indirette calcolato in rapporto agli acquisti effettuati da due produttori esportatori inclusi nel campione a fornitori indipendenti è stato modificato da 0.60 lire turche (TRY) a 0.51 TRY per kg in base a «equivalenti pesci interi», secondo il seguente calcolo:

- totale delle sovvenzioni accordate a livello nazionale, come comunicato dal GDT in risposta al questionario,
- meno l'importo delle sovvenzioni dirette ricevute dai produttori esportatori inclusi nel campione (Özpekler, Kilic, GMS),
- meno la tassa dello 0,2 % trasferita ai sindacati, come presupposto giuridico per ricevere le sovvenzioni dirette.

Tale importo è stato poi diviso per la produzione totale di trote nelle acque interne meno la produzione di trote dei produttori esportatori inclusi nel campione (Özpekler, Kilic, GMS), come comunicato dal GDT in risposta al questionario.

- (26) Pertanto, l'importo medio delle sovvenzioni per kg sulla base di «equivalenti pesci interi» per i produttori esportatori inclusi nel campione si fondava sull'importo delle sovvenzioni dirette ricevuto per l'attività di produzione e, se del caso, sull'importo medio delle sovvenzioni accordate dal GDT (cioè 0.51 TRY per kg in base a «equivalenti pesci interi» per gli acquisti a fornitori indipendenti). Il vantaggio complessivo è stato espresso in percentuale del valore cif.
- (27) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore incluso nel campione ha proposto un metodo leggermente diverso per calcolare l'importo delle sovvenzioni per l'acquisto di materia prima da altri produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha accolto tale proposta e ha aggiornato di conseguenza la tabella sotto riportata al considerando 33.
- (28) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive, due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che la Commissione ha compensato l'importo delle sovvenzioni dirette da loro ricevute, ma non il vantaggio effettivo. Gli importi ricevuti costituirebbero tuttavia redditi imponibili. L'imposta sulle società applicabile in Turchia, pari al 20 %, dovrebbe pertanto essere detratta dall'importo totale delle sovvenzioni dirette ricevute. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base suggerirebbe che le «tasse di domanda o altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla» dovrebbero essere detratte dall'importo del vantaggio. I produttori esportatori erano del parere che il pagamento delle imposte applicabili sul reddito delle società fosse un presupposto per ricevere i fondi a loro destinati e che tale pagamento dovesse quindi essere inserito nelle «altre spese» necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla.

⁽¹⁾ http://www.turkstat.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=13&KITAP_ID=52

- (29) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nel regolamento di base non sussiste alcuna base giuridica che giustifichi la metodologia proposta. Le imposte non si possono considerare spese a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Il pagamento dell'imposta sul reddito delle società è un obbligo a norma del diritto tributario turco che si applica a tutte le imprese a prescindere dal fatto che ricevano sovvenzioni. Contrariamente all'opinione dei produttori esportatori, l'effettiva produzione del prodotto in esame è un presupposto per ricevere i fondi, non il pagamento delle imposte sul reddito delle società.
- (30) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive, due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che, visti i lunghi tempi di attesa per ricevere le sovvenzioni, essi incorrono nel frattempo in ingenti spese finanziarie. Per tenere conto di tali costi di finanziamento, si aspettano pertanto che la Commissione presenti un adeguamento al ribasso dell'importo del vantaggio ricevuto. A tale proposito, i produttori esportatori inclusi nel campione fanno riferimento al considerando 42 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha rilevato un vantaggio sulla base dell'esenzione dall'IVA per l'acquisto di macchinari e ha quantificato tale vantaggio come «l'interesse da corrispondere ad una banca commerciale per il periodo che termina con il rimborso dell'IVA».
- (31) Tale argomentazione è priva di fondamento. Di fatto, gli organi amministrativi competenti devono istituire le procedure e i meccanismi di vigilanza necessari a gestire un regime di sovvenzioni di dimensioni così ingenti. È quindi normale che trascorra del tempo prima che le sovvenzioni siano accordate, nel quadro di un regime di sovvenzioni al quale hanno diritto molti allevatori nel settore dell'acquacoltura in Turchia. Tracciare un parallelo con il considerando 42 del regolamento provvisorio è fuorviante. Il vantaggio derivante dall'esenzione dell'IVA ivi descritto è un regime di sovvenzioni previsto dal GDT, mentre le eventuali spese finanziarie costituiscono dei costi accessori in cui si incorre abitualmente e per i quali il GDT non prevede alcun indennizzo.
- (32) In assenza di ulteriori osservazioni relative alle sovvenzioni dirette e indirette ai produttori, si confermano i considerando da 50 a 64 del regolamento provvisorio.
- (33) Tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, i margini per le sovvenzioni dirette e indirette sono i seguenti:

Sovvenzioni dirette e indirette	
Nome della società	Margine di sovvenzione
GMS	6,9 %
Kilic	9,5 %
Özpekler	6,4 %
Ternaeben	8,0 %

3. Prestiti agevolati

- (34) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive, un produttore esportatore incluso nel campione ha affermato che la Commissione ha considerato un prestito come una sovvenzione compensabile nonostante tale prestito fosse destinato ad un investimento non legato al prodotto in esame.
- (35) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nel corso dell'inchiesta si è accertato che il produttore esportatore di trota iridea o arcobaleno ha ricevuto tale prestito, compensabile in quanto specifico per il settore dell'acquacoltura. Il fatto che il regime di sovvenzioni in questione non sia riservato specificamente alla persona giuridica che fabbrica il prodotto in esame si considera irrilevante, nella misura in cui il programma è specifico di per sé e i suoi vantaggi possono essere messi in relazione con la fabbricazione del prodotto in esame. Questo è appunto il caso in esame, poiché il prestito agevolato ha ridotto il costo di finanziamento complessivo del produttore, con un conseguente vantaggio anche per il prodotto in esame. Non si è presentato alcun elemento di prova atto a dimostrare che i produttori esportatori interessati abbiano gestito le proprie risorse finanziarie in modo tale da evitare che la concessione del prestito si ripercuotesse sul costo di finanziamento complessivo della società.
- (36) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un altro produttore esportatore incluso nel campione ha affermato che la Commissione non ha assegnato correttamente il vantaggio di un prestito agevolato tra due persone giuridiche diverse appartenenti allo stesso gruppo, di cui solamente una produce il prodotto in esame.

- (37) La Commissione ha accolto tale argomentazione ed ha assegnato il vantaggio in base al fatturato delle rispettive persone giuridiche. Il vantaggio concesso per il prodotto in esame è praticamente irrilevante e pertanto non dovrebbe essere compreso nell'importo complessivo delle sovvenzioni.
- (38) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive riguardo ai prestiti compensati, un produttore esportatore incluso nel campione ha contestato il calcolo del fatturato che la Commissione ha impiegato per l'assegnazione dei vantaggi alle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione. Tale produttore ha affermato che, al fine di calcolare il fatturato per determinare l'importo dei prestiti agevolati, le vendite all'esportazione del prodotto in esame dovrebbero essere divise per il fatturato totale della società, comprese le vendite di trote e di altri prodotti sia sul mercato locale che nell'UE.
- (39) La Commissione ha accolto tale argomentazione. Nonostante la nuova metodologia, i margini per i prestiti agevolati sono tuttavia rimasti uguali.
- (40) In assenza di ulteriori osservazioni relative ai prestiti agevolati, si confermano i considerando da 65 a 81 del regolamento provvisorio.
- (41) Tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, i margini per i prestiti agevolati sono i seguenti:

Prestiti agevolati	
Nome della società	Margine di sovvenzione
Özpekler	0,3 %

4. Pool di assicurazioni agricole e aliquote di contributo al pagamento del premio assicurativo

- (42) In assenza di osservazioni riguardo al pool di assicurazioni agricole e alle aliquote di contributo al pagamento del premio assicurativo, si confermano i considerando da 82 a 90 del regolamento provvisorio.

5. Sovvenzioni per servizi di consulenza

- (43) In assenza di osservazioni riguardo alle sovvenzioni per servizi di consulenza, si conferma il considerando 91 del regolamento provvisorio.

6. Sovvenzioni per il carburante e per la rottamazione delle navi da pesca

- (44) In assenza di osservazioni riguardo alle sovvenzioni per il carburante e per la rottamazione delle navi da pesca, si conferma il considerando 92 del regolamento provvisorio.

7. Calcolo dei margini di sovvenzione totali

- (45) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, due società incluse nel campione hanno segnalato un errore materiale di arrotondamento nel calcolo dei margini di sovvenzione totali. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha aggiornato di conseguenza la tabella sotto riportata.
- (46) In assenza di osservazioni relative alla metodologia per calcolare i margini di sovvenzione totali, si conferma la metodologia di cui ai considerando da 93 a 98 del regolamento provvisorio.
- (47) Tenendo conto delle osservazioni dalle parti interessate, i margini di sovvenzione definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Nome della società	Margine di sovvenzione
GMS	6,9 %
Kilic	9,5 %
Özpekler	6,7 %
Ternaeben	8,0 %

Nome della società	Margine di sovvenzione
Media ponderata del campione	7,6 %
Margine di sovvenzione a livello nazionale	9,5 %

D. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (48) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe escluso dalla produzione totale dell'Unione i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione. Tale parte ha affermato che l'industria della trasformazione del pesce dell'Unione era di fatto esclusa dall'inchiesta.
- (49) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito le proprie osservazioni e ha indicato che la Commissione avrebbe dovuto eseguire i) un'analisi integrata basata sul totale della produzione combinata degli allevatori e dei trasformatori nell'Unione, oppure ii) un'analisi in due tempi basata inizialmente su un'analisi per segmenti relativa al pregiudizio da un lato per il segmento degli allevatori e dall'altro per quello dei trasformatori, seguita da un'analisi integrata dell'intera industria. La parte ha affermato che tali analisi sarebbero in linea con la giurisprudenza dell'OMC riguardo alla causa «CE — Salmone»⁽¹⁾, oltre che con la prassi precedente della Commissione⁽²⁾. La parte non ha tuttavia fornito alcuna stima riguardo agli eventuali effetti delle metodologie alternative sull'analisi del pregiudizio. La stessa parte interessata ha infine affermato che la metodologia contraddice il fatto che le importazioni destinate a trasformazione ulteriore figurano sia nel volume delle importazioni sia nella produzione dell'Unione.
- (50) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, anche il GDT ha sostenuto che i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione dovevano essere inclusi nella produzione totale dell'Unione.
- (51) Il GDT ha inoltre affermato che il volume della produzione utilizzato nell'analisi del pregiudizio è diverso quello utilizzato nell'analisi della rappresentatività ed è quindi potenzialmente erraneo. Il GDT ha inoltre ribadito la propria osservazione in merito ai presunti errori dell'analisi della rappresentatività.
- (52) L'inchiesta attuale copre tutti i produttori dell'Unione di trote vive, fresche, congelate, in filetti e affumicate. Come indicato al considerando 10 del regolamento provvisorio, il campione dei produttori dell'Unione copre le diverse fasi e i diversi tipi di produzione (produzione di trote vive, fresche, congelate, in filetti e affumicate) ed è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. L'argomentazione esposta secondo cui l'industria della trasformazione del pesce è stata di fatto esclusa dall'analisi è incorretta e pertanto respinta.
- (53) Inoltre, non erano disponibili i dati che avrebbero permesso alla Commissione di eseguire un'analisi per segmenti delle diverse fasi e dei diversi tipi di produzione. Come indicato al considerando 10 del regolamento provvisorio inoltre, l'industria dell'Unione è estremamente frammentata con oltre 700 imprese di piccole e medie dimensioni, ed era quindi impossibile per la Commissione raccogliere dati relativi ai diversi segmenti. L'analisi per segmenti proposta non era quindi realizzabile in questo caso.
- (54) Infine, la decisione di includere le importazioni destinate a trasformazione ulteriore nell'importo della produzione aveva per obiettivo ottenere una migliore stima del volume della produzione. In ogni caso, le importazioni del prodotto in esame (escluse le trote affumicate) destinate a trasformazione ulteriore rappresentavano meno del 3 % della produzione totale dell'Unione calcolata con tale metodologia; il ricorso ad una metodologia alternativa per escludere tali importazioni dall'importo della produzione dell'Unione non avrebbe quindi comportato alcun impatto significativo su tale indicatore di pregiudizio.
- (55) La differenza nel volume della produzione calcolato ai fini dell'analisi della rappresentatività e di quella del pregiudizio si deve al fatto che sono emerse informazioni più precise durante l'inchiesta, mentre l'analisi della rappresentatività si basava su una valutazione prudente delle prove prima facie disponibili durante tale analisi. La Commissione ha anche risposto alle domande specifiche del GDT in merito all'analisi della rappresentatività

⁽¹⁾ Relazione del panel, «Comunità europee — Misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d'allevamento dalla Norvegia», WT/DS337/R, adottato il 15 gennaio 2008.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

tramite una comunicazione individuale inviata il 18 dicembre 2014 e durante l'audizione con il consigliere-auditore l'8 gennaio 2015. L'argomentazione secondo cui il volume della produzione utilizzato nell'analisi del pregiudizio è potenzialmente erroneo a causa della differenza di fonti tra l'analisi della rappresentatività e quella del pregiudizio è pertanto respinta.

- (56) Come indicato al considerando 123 del regolamento provvisorio, il volume della produzione si basava su dati ottenuti dalla Federazione europea degli acquacoltori («FEAP»); tali dati sono raccolti su base franco fabbrica e si riferiscono a pesci vivi raccolti in ciascuno Stato membro. La quota delle importazioni destinate a trasformazione ulteriore è stata aggiunta al volume di produzione dell'Unione di pesci vivi sulla base di informazioni raccolte e verificate durante l'inchiesta. Dato che il volume della produzione è calcolato in base a «equivalenti pesci interi», è indifferente calcolarlo in base alla prima presentazione commerciale (cioè «pesce» «vivo») o in base all'ultima presentazione commerciale possibile (cioè pesce «trasformato»). Se il volume del pesce trasformato fosse stato aggiunto al volume del pesce vivo, come suggerito dalla parte interessata, ciò avrebbe comportato un doppio conteggio. Anche se il volume totale della produzione si basa principalmente sui dati relativi alla produzione di pesce vivo al fine di evitare un doppio conteggio, la metodologia impiegata non escludeva altri tipi di produzione dell'Unione (come la produzione di trote fresche, congelate, in filetti e affumicate) e i fattori di pregiudizio si riferiscono a tutta l'industria dell'Unione, vale a dire sia il pesce vivo sia l'ulteriore trasformazione. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, la metodologia impiegata per determinare il volume totale della produzione dell'Unione non escludeva l'industria di trasformazione delle trote. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (57) In ogni caso, anche se la metodologia proposta dalla parte interessata fosse stata accettata e i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi fossero stati aggiunti ai dati dei produttori dell'Unione di pesce vivo, comportando una sovrastima di alcuni indicatori di pregiudizio quali il volume di produzione, il volume delle vendite, la capacità produttiva e l'occupazione, tali indicatori avrebbero malgrado ciò mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame, poiché i volumi riprodotti dall'industria di trasformazione sono collegati ai volumi di produzione di pesce vivo.
- (58) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando 99 e 100 del regolamento provvisorio.

2. Consumo dell'Unione

- (59) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, e come già indicato al considerando 48, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo ed ha incluso solo il volume di produzione dei produttori dell'Unione che importavano pesci vivi per ulteriore trasformazione. Tale parte ha affermato che il consumo totale dell'Unione era quindi sottostimato. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria osservazione senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni, salvo un esempio ipotetico riguardo alle quote di mercato, affermando che la metodologia usata dalla Commissione per determinare il consumo dell'Unione è incoerente e comporta una sovrastima della quota di mercato delle importazioni turche.
- (60) Come indicato ai considerando 52 e 56, l'industria della trasformazione del pesce dell'Unione non era di fatto esclusa dall'analisi. I dati di produzione tuttavia sono stati stabiliti basandosi su pesce vivo calcolato in base a «equivalenti pesci interi», in modo da evitare un doppio conteggio. Si sarebbe raggiunto lo stesso risultato se il volume totale della produzione fosse stato stabilito convertendo il volume di trote trasformate ulteriormente in «equivalenti pesci interi». Se tuttavia il volume del pesce trasformato fosse stato aggiunto a quello del pesce vivo, come suggerito dalla parte interessata, ciò avrebbe comportato un doppio conteggio e, di conseguenza, avrebbe artificialmente aumentato il volume totale della produzione e del consumo dell'Unione. Nello stesso tempo, come indicato al considerando 57, tali indicatori avrebbero comunque mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (61) Il considerando 64 prende in considerazione il presunto effetto sulla quota di mercato delle importazioni turche.
- (62) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 101 a 105 del regolamento provvisorio.

3. Importazioni dal paese interessato

3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

- (63) In seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo ed ha incluso solo il volume di produzione dei produttori dell'Unione che importavano pesci vivi per ulteriore trasformazione. Tale parte ha affermato che la citata metodologia ha comportato una sovrastima della quota di mercato delle importazioni turche. Come indicato al considerando 59, la parte non ha fornito giustificazioni o spiegazioni, salvo un esempio ipotetico riguardo alle quote di mercato.

- (64) Come indicato al considerando 60, i dati di produzione sono stati stabiliti basandosi su pesce vivo calcolato in base a «equivalenti pesci interi», in modo da evitare un doppio conteggio. Se il volume del pesce trasformato fosse stato aggiunto a quello del pesce vivo, come suggerito dalla parte interessata, ciò avrebbe comportato un doppio conteggio e, di conseguenza, una sottostima della quota di mercato delle importazioni turche. Contemporaneamente, come indicato al considerando 57 tali indicatori avrebbero comunque mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (65) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 106 a 108 del regolamento provvisorio.

3.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)*

- (66) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte ha affermato che i prezzi all'importazione dalla Turchia non dovrebbero essere determinati in base a una media, ma in base al tipo di prodotto, poiché la composizione del tipo di prodotto e il peso di un tipo specifico di prodotto all'interno di tale composizione hanno un effetto significativo sul prezzo medio. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria osservazione senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni.
- (67) Al fine di determinare ed esaminare le tendenze generali degli indicatori di pregiudizio relative ai prezzi del prodotto in esame durante il periodo in esame come prescritto dall'articolo 3 del regolamento di base, è opportuno utilizzare un prezzo medio ponderato all'importazione relativo al prodotto in esame. Dati dettagliati vengono infatti raccolti unicamente per il periodo dell'inchiesta. Dati a livello del tipo di prodotto non sono quindi disponibili per tutto il periodo in esame. In ogni caso, il prezzo medio ponderato all'importazione consentirebbe di esaminare la tendenza valida per il prodotto in esame. Il fatto che una tendenza sia diversa per alcuni tipi di prodotto non può inficiare la tendenza generale. Da ultimo, il prezzo è ponderato per tener conto del peso dei tipi di prodotto all'interno delle varie composizioni.
- (68) Come indicato ai considerando 112 e 113 del regolamento provvisorio, d'altro canto, per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta la Commissione ha utilizzato la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo di prodotto, praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione e adattati a livello franco fabbrica; li ha poi confrontati con la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame, per tipo di prodotto, praticati dai produttori turchi inclusi nel campione che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti in base a costo, assicurazione e nolo (cif) ed aggiustati adeguatamente tenendo conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.
- (69) Per i motivi sopra indicati, l'argomentazione è stata respinta.
- (70) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, tale parte ha contestato il fatto che la Commissione non abbia apportato alcun aggiustamento per i costi successivi all'importazione. A seguito di tale argomentazione, la Commissione ha analizzato ulteriormente le informazioni disponibili, utilizzando i costi medi successivi all'importazione sostenuti dall'importatore collegato al produttore esportatore incluso nel campione.
- (71) La comparazione tra i prezzi è stata effettuata in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli aggiustamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tenendo conto dell'aggiustamento di cui al considerando 70, il margine medio ponderato di sottoquotazione delle importazioni dal paese interessato verso il mercato dell'Unione era compreso tra il 2 % ed il 16 % (il margine medio di sottoquotazione era del 6 %).
- (72) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 109 a 111 e da 114 a 117 del regolamento provvisorio.

4. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.1. *Osservazioni generali*

- (73) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il GDT ha richiesto alla Commissione di fornire informazioni sugli indicatori di pregiudizio macroeconomici aggregati solo a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria argomentazione. La prassi della Commissione prevede che gli indicatori macroeconomici siano determinati e analizzati a livello dell'Unione e non a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, si ritiene infatti che i dati completi di tutta l'industria dell'Unione (i quali comprendono anche i dati dalle società incluse nel campione) riflettano la situazione durante il periodo in esame meglio dei dati relativi unicamente a una parte dell'industria. Tale richiesta è stata pertanto respinta.

(74) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 118 a 122 del regolamento provvisorio.

4.2. Indicatori macroeconomici

4.2.1. Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

(75) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, e come già indicato al considerando 9, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo ed ha incluso solo il volume di produzione dei produttori dell'Unione che importavano pesci vivi per ulteriore trasformazione. Tale parte ha sostenuto che il volume totale della produzione dell'Unione era quindi sottostimato.

(76) Come indicato al considerando 52, la Commissione ha analizzato l'intera industria dell'Unione, inclusi i produttori di trote vive, fresche, congelate, in filetti e affumicate e, come indicato ai considerando 56 e 60, il volume totale della produzione nell'Unione non è stato influenzato dalla metodologia usata dalla Commissione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(77) Il GDT ha affermato che i dati della FEAP riguardavano solo 13 Stati membri e che per tale motivo il volume totale della produzione dell'Unione era sottostimato.

(78) In effetti i dati della FEAP non comprendono gli Stati membri con un volume totale di produzione inferiore a 1 000 tonnellate («equivalenti pesci interi») all'anno; viste le ridotte quantità, tali dati non avrebbero tuttavia potuto avere un effetto significativo sulle tendenze già stabilite. Tale parte non ha inoltre dimostrato che l'inclusione dei restanti Stati membri nei dati globali avrebbe avuto alcun effetto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(79) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il GDT ha affermato che le cifre relative alla produzione di due Stati membri esclusi (vale a dire la Bulgaria e la Romania) ammontavano invece a più di 1 000 tonnellate nel 2011. Tuttavia, i volumi di produzione forniti dal GDT si riferiscono fondamentalmente alla produzione di trote grosse, che non rientrano nel prodotto in esame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(80) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha affermato che la capacità produttiva indicata al considerando 124 del regolamento provvisorio era incorretta poiché si basava su un volume di produzione determinato in modo errato, come affermato nel considerando 75. Tale parte interessata ha inoltre affermato che il tasso di utilizzo degli impianti non dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, poiché tale campione conteneva produttori dell'Unione che intervengono in diverse fasi della produzione (come il processo di affumicatura), mentre il volume della produzione pareva contenere solo trote vive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha affermato che la formula impiegata si basava erroneamente su un tasso medio di utilizzo degli impianti dei produttori inclusi nel campione, invece di usare dati specifici sull'industria del pesce vivo da un lato e sull'industria di trasformazione dall'altro. Secondo quanto affermato da tale parte, inoltre, il fatto che i dati dell'industria di trasformazione che acquistava trote vive nell'Unione non fossero inclusi aveva un effetto significativo sulla determinazione della capacità produttiva totale nell'Unione. Tale parte ha infine affermato che la determinazione della capacità non dovrebbe in ogni caso basarsi su una formula, ma su dati reali dei produttori dell'Unione.

(81) Come indicato ai considerando 52, 56 e 60, la Commissione non ha escluso l'industria di trasformazione dell'Unione dalla sua analisi e l'argomentazione secondo cui il volume di produzione è stato calcolato in modo errato è stata respinta. Inoltre, come indicato al considerando 53, non erano disponibili dati atti a consentire alla Commissione di eseguire un'analisi per segmenti usando dati specifici delle due industrie. Per lo stesso motivo la determinazione della capacità non poteva basarsi su dati reali di oltre 700 imprese produttrici di piccole e medie dimensioni dell'Unione. Come indicato ai considerando 123 e 124 del regolamento provvisorio, tasso di utilizzo degli impianti stabilito dalla Commissione era conforme al volume di produzione dell'Unione. Anche l'argomentazione secondo cui la determinazione della capacità si basava su dati incompleti sulla produzione totale e il tasso di utilizzo degli impianti non si sarebbe dovuto basare sulle informazioni fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata pertanto respinta. In ogni caso, anche se la metodologia alternativa per calcolare il volume di produzione proposta dalla parte interessata fosse stata accettata e i dati dell'industria di trasformazione dell'Unione che acquistava trote vive nell'Unione fossero stati aggiunti ai dati dei produttori dell'Unione di pesce vivo dando luogo a un doppio conteggio, come indicato al considerando 56, l'andamento del tasso di utilizzo degli impianti avrebbe mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(82) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 123 a 128 del regolamento provvisorio.

4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (83) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, e come già indicato al considerando 9, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo ed ha incluso solo il volume di produzione dei produttori dell'Unione che importavano pesci vivi per ulteriore trasformazione. Tale parte sosteneva che è stata esclusa dall'analisi la parte dell'industria di trasformazione nell'Unione in quanto tale. Tale parte ha pertanto affermato che il volume delle vendite dell'industria dell'Unione era stata sottostimata e che la quota di mercato calcolata su tale base era errata. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito le proprie osservazioni e ha suggerito che la Commissione avrebbe dovuto servirsi delle metodologie alternative descritte al considerando 49, senza però spiegarne l'attinenza ai fini di tale conclusione.
- (84) Per i motivi di cui ai considerando 52, 56 e 60, l'argomentazione secondo cui il volume di produzione è stato determinato in modo errato e parte dell'industria dell'Unione non è stata presa in considerazione nell'analisi è stata respinta. Ne consegue che anche l'argomentazione secondo cui il volume delle vendite e la quota di mercato sono state determinate in modo errato è stata respinta. Come indicato al considerando 53, l'analisi per segmenti non era realizzabile ed è stata respinta. Tuttavia, se la metodologia per calcolare il volume delle vendite proposta dalla parte interessata fosse stata accettata, ciò avrebbe comportato un doppio conteggio e, di conseguenza, una sovrastima del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Allo stesso tempo, come indicato al considerando 57, tali indicatori avrebbero comunque mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (85) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando 129 e 133 del regolamento provvisorio.

4.2.3. Crescita

- (86) In assenza di osservazioni, si conferma il considerando 134 del regolamento provvisorio.

4.2.4. Occupazione e produttività

- (87) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e come già indicato al considerando 9, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo e che, di conseguenza, l'occupazione era stata sottostimata. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha affermato che la formula impiegata si basava erroneamente sull'occupazione dei produttori inclusi nel campione, invece di usare dati specifici delle due industrie. Secondo quanto affermato da tale parte, inoltre, il fatto che i dati dell'industria di trasformazione che acquistava trote vive nell'Unione non fossero inclusi aveva un effetto significativo sulla determinazione dell'occupazione complessiva nell'Unione. Tale parte ha infine affermato che la determinazione dell'occupazione non dovrebbe in ogni caso basarsi su una formula, ma su dati reali dei produttori dell'Unione.
- (88) Per i motivi di cui ai considerando 52, 56 e 60, l'argomentazione secondo cui parte dell'industria dell'Unione non è stata presa in considerazione nell'analisi è stata respinta. Inoltre, come indicato al considerando 53, non erano disponibili dati atti a consentire alla Commissione di eseguire un'analisi per segmenti usando dati specifici dell'industria del pesce vivo da un lato e dell'industria di trasformazione dall'altro. Per lo stesso motivo la determinazione dell'occupazione non poteva basarsi su dati reali di oltre 700 imprese produttrici di piccole e medie dimensioni dell'Unione. Come indicato al considerando 136 del regolamento provvisorio, i dati relativi all'occupazione stabiliti dalla Commissione erano conformi al volume di produzione dell'Unione. Al fine di stabilire i dati sull'occupazione, la Commissione ha infatti tenuto conto di tutta l'industria dell'Unione, inclusa l'industria di trasformazione. Ne consegue che anche l'argomentazione secondo cui l'occupazione è stata determinata in modo errato è stata respinta. In ogni caso, anche se la metodologia alternativa per calcolare il volume della produzione proposta dalla parte interessata fosse stata accettata e i dati dell'industria di trasformazione dell'Unione che acquistava trote vive nell'Unione fossero stati aggiunti ai dati dei produttori dell'Unione di pesce vivo dando luogo a un doppio conteggio, come indicato al considerando 56, l'andamento dell'occupazione avrebbe mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (89) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 135 a 137 del regolamento provvisorio.

4.3. Indicatori microeconomici

4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (90) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha affermato che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione non dovrebbero essere determinati in base a una media, ma in base al tipo di prodotto, poiché la composizione del tipo di prodotto e il peso di un tipo specifico di prodotto all'interno di tale composizione hanno un effetto significativo sul prezzo di vendita medio. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito le proprie osservazioni senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni.

- (91) Per i motivi di cui ai considerando 67 e 68 l'argomentazione è stata tuttavia respinta per analogia.
- (92) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio.

4.3.2. Costi di manodopera

- (93) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 143 a 144 del regolamento provvisorio.

4.3.3. Scorte

- (94) In assenza di osservazioni, si conferma il considerando 145 del regolamento provvisorio.

4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (95) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 146 a 151 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (96) In base all'analisi complessiva esposta dei fattori macroeconomici e microeconomici pertinenti e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 152 a 155 del regolamento provvisorio, le quali stabiliscono che tutta l'industria dell'Unione (compresi tutti i diversi tipi e tutte le diverse fasi di produzione, quali la produzione di trote vive, fresche, congelate, in filetti e affumicate) ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (97) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 157 a 161 del regolamento provvisorio.

2. Effetti di altri fattori

2.1. Importazioni da paesi terzi

- (98) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 162 a 165 del regolamento provvisorio.

2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (99) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 166 e 168 del regolamento provvisorio.

2.3. Andamento del consumo

- (100) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 169 e 170 del regolamento provvisorio.

2.4. Concorrenza con altre specie ittiche

- (101) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno ribadito che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalla concorrenza con altre specie ittiche. Le parti hanno citato studi ⁽¹⁾ che dimostrerebbero che sul mercato tedesco altre specie ittiche sono in concorrenza con la trota iridea o arcobaleno in porzioni. Le parti interessate hanno inoltre affermato che, a parte la presunta concorrenza con la trota grossa, il salmone e il pangasio, anche la concorrenza con il merluzzo, l'ippoglossio, lo sgombro e lo scorfano ha causato pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (102) Gli studi sopra menzionati a cui le parti interessate hanno fatto riferimento non hanno apportato elementi di prova conclusivi a favore di tali argomentazioni né per quanto riguarda il mercato tedesco né per il mercato dell'Unione nel suo complesso. L'aumento delle importazioni di trote iridee o arcobaleno dalla Turchia durante il periodo in esame in termini sia di quota di mercato sia di volumi di vendite nell'Unione contraddice tali argomentazioni.
- (103) La presunta concorrenza di altre specie ittiche non avrebbe in ogni caso potuto spiegare il deterioramento economico e finanziario globale dell'industria dell'Unione e, in particolare, la perdita di quota di mercato rispetto alle importazioni dalla Turchia, che sono aumentate nel corso del periodo in esame.

⁽¹⁾ Nielsen et al, Market Integration of Farmed Trout in Germany (Integrazione del mercato delle trote di allevamento in Germania), Marine Resource Economics, Volume 22, pagg. 195–213 e Nielsen, M., Smit, J., & Guillen, J. (2009). Market integration of fish in Europe (Integrazione del mercato del pesce in Europa). Journal of Agricultural Economics, 60(2), 367-385. 10.1111/j.1477-9552.2008.00190.x

- (104) Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte.
- (105) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 171 a 175 del regolamento provvisorio.

2.5. *Oneri amministrativi e normativi, limitazioni geografiche*

- (106) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno ribadito che l'analisi non teneva conto dell'effetto negativo degli oneri amministrativi negli Stati membri.
- (107) I considerando da 176 a 178 del regolamento provvisorio prendono in considerazione gli oneri amministrativi e normativi, comprese le presunte limitazioni all'uso di determinate aree geografiche a fini di acquacoltura negli Stati membri, quali possibili altri fattori di pregiudizio all'industria dell'Unione. Le parti interessate non hanno suffragato ulteriormente la loro argomentazione e non hanno fornito ulteriori informazioni al riguardo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (108) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 176 a 178 del regolamento provvisorio.

2.6. *Pressione sui prezzi esercitata dai grandi dettaglianti*

- (109) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno ribadito che l'analisi non ha tenuto conto dell'effetto negativo della pressione sui prezzi e del forte potere negoziale del settore del commercio al dettaglio.
- (110) I Considerando da 179 a 181 del regolamento provvisorio prendono in considerazione la pressione sui prezzi e il potere negoziale del settore del commercio al dettaglio quali possibili altri fattori di pregiudizio all'industria dell'Unione. Le parti interessate non hanno suffragato ulteriormente la loro argomentazione e non hanno fornito ulteriori informazioni al riguardo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (111) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 179 a 181 del regolamento provvisorio.

2.7. *Investimenti eccessivi, spese finanziarie, fluttuazioni dei tassi di cambio e perdite straordinarie connesse a controversie.*

- (112) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno ribadito che l'analisi non ha tenuto conto dell'effetto negativo per i produttori individuali dell'Unione di diversi altri fattori quali presunti investimenti eccessivi, problemi ambientali e controversie.
- (113) I considerando da 182 a 186 del regolamento provvisorio prendono tuttavia in considerazione tali fattori. Le parti interessate non hanno suffragato ulteriormente la loro argomentazione e non hanno fornito ulteriori informazioni al riguardo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (114) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 182 a 186 del regolamento provvisorio.

3. **Conclusioni relative al nesso di causalità**

- (115) In base alle considerazioni esposte e in assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 187 a 189 del regolamento provvisorio, secondo i quali il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e che nessun altro fattore analizzato individualmente o collettivamente ha inficiato il nesso di causalità.

F. **INTERESSE DELL'UNIONE**

1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

- (116) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 191 a 194 del regolamento provvisorio.

2. **Interesse degli importatori indipendenti**

- (117) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, altri due importatori si sono manifestati e hanno affermato che l'istituzione di dazi sulle trote provenienti dalla Turchia avrebbe ripercussioni negative nei loro confronti. Tali parti non hanno tuttavia suffragato le loro argomentazioni, che sono state pertanto respinte.

(118) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando 195 e 198 del regolamento provvisorio.

3. Interesse degli utilizzatori, dei consumatori e dei fornitori

(119) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 199 a 203 del regolamento provvisorio.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(120) In base alle considerazioni esposte e in assenza di altre osservazioni, si conferma il considerando 204 del regolamento provvisorio, secondo il quale non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della Turchia.

G. MISURE COMPENSATIVE

(121) Viste le conclusioni della Commissione in merito alla sovvenzione, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure compensative definitive per impedire che le importazioni oggetto di sovvenzioni arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(122) Alla luce dell'aggiustamento di cui ai considerando 70 e 71, i margini di pregiudizio sono stati riveduti come indicato nel considerando 127.

(123) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 206 a 217 del regolamento provvisorio.

2. Misure definitive

(124) Alla luce di quanto precede e in conformità all'articolo 15 del regolamento di base, è opportuno istituire dazi compensativi definitivi conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha messo a confronto i margini di pregiudizio e i margini di sovvenzione. L'importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra i margini di sovvenzione e i margini di pregiudizio.

(125) Visto l'elevato livello di cooperazione dei produttori esportatori turchi, il dazio applicabile a «tutte le altre società» è stato fissato al livello del dazio più elevato istituito per le società incluse nel campione o che hanno collaborato all'inchiesta. Tale dazio si applicherà alle società che non hanno collaborato all'inchiesta.

(126) Nel caso delle società turche che hanno collaborato e che non sono state incluse nel campione (elencate nell'allegato), l'aliquota del dazio definitivo è la media ponderata delle aliquote delle società incluse nel campione.

(127) In base alle considerazioni esposte, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di sovvenzione	Margine di pregiudizio	Dazio compensativo
GMS	6,9 %	24 %	6,9 %
Kilic	9,5 %	37 %	9,5 %
Özpekler	6,7 %	22 %	6,7 %
Ternaeben	8,0 %	17 %	8,0 %
Altre società che hanno collaborato	7,6 %	23 %	7,6 %
Tutte le altre società	9,5 %	37 %	9,5 %

(128) Le misure compensative di cui sopra sono istituite sotto forma di dazi *ad valorem*, ossia in proporzione al valore dell'importazione.

- (129) Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione.
- (130) Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (131) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽¹⁾ e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (132) Per garantire la corretta applicazione dei dazi compensativi, il dazio residuo per tutte le altre società si dovrebbe applicare non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

3. Impegni

- (133) In seguito alla divulgazione del regolamento provvisorio, 15 produttori esportatori hanno offerto impegni di prezzo in conformità all'articolo 13 del regolamento di base.
- (134) La Commissione ha analizzato attentamente tali offerte alla luce del contesto specifico delle relazioni con la Turchia. La Commissione ha tuttavia ritenuto che tali impegni non risultano pratici nel presente procedimento. Ciò si deve al numero elevato di presentazioni del prodotto in esame, alle significative differenze di prezzo tra le diverse presentazioni del prodotto in esame e al rischio di compensazione incrociata con la vendita di altri prodotti agli stessi clienti.
- (135) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata (l'AEA) ha affermato che le ragioni per non ritenere pratici gli impegni non sono valide. In primo luogo, l'AEA ha affermato che il numero di presentazioni è limitato e chiaramente identificabile con i codici TARIC e che, se necessario, alcune presentazioni si possono raggruppare; in secondo luogo, ha affermato che le elevate differenze di prezzo tra diverse presentazioni non renderebbero gli impegni impossibili, poiché si potrebbero istituire diversi prezzi minimi all'importazione per diverse presentazioni; infine, ha affermato che impegni simili sono stati accettati in passato nel caso di altri prodotti ittici (come il salmone) ⁽²⁾
- (136) In primo luogo, i produttori esportatori inclusi nel campione che avevano offerto impegni e riguardo ai quali la Commissione disponeva di informazioni dettagliate avevano esportato sette diverse presentazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Tali presentazioni non si possono identificare chiaramente con codici TARIC. Inoltre, ogni raggruppamento di presentazioni che richiedano prezzi differenti può causare una compensazione incrociata tra i prezzi minimi all'importazione di diverse presentazioni. In secondo luogo, se come suggerito dalla parte interessata il numero elevato di produttori esportatori e di presentazioni, combinato con le elevate differenze di prezzo tra le presentazioni, fosse mitigato da un numero elevato di prezzi minimi all'importazione, il monitoraggio degli impegni sarebbe ancora meno pratico. In terzo luogo, mitigare il rischio di compensazione incrociata mediante un monitoraggio continuo di un impegno a non vendere altri prodotti agli stessi clienti sarebbe sproporzionatamente oneroso e per tale motivo non risulterebbe pratico. In ultimo, per quanto riguarda il caso del salmone, gli impegni accettati in passato si sono rivelati poco pratici, come dimostrato dalle numerose revoche durante il periodo di vigenza delle misure. Per tali motivi l'argomentazione secondo cui gli impegni sarebbero pratici nel presente caso è respinta.
- (137) Gli impegni sui prezzi offerti sono stati quindi respinti.

4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (138) In considerazione dei margini di sovvenzione accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio compensativo provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. La parte degli importi depositati che supera le aliquote definitive del dazio compensativo dovrebbe essere svincolata.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1).

(139) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*):

- vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
- fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate:
 - intere (con testa), con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
 - senza testa, con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure
 - in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

attualmente classificate ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 e 0305 43 00 11) e originarie della Turchia.

2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Dazio compensativo	Codice addizionale TARIC
— Akyol Su Ürn.Ürt.Taş.Kom.İth.İhr.Paz.San. ve Tic. Ltd. Şti	6,9 %	B964
— Asya Söğüt Su Ürünleri Üretim Dahili Paz.ve İhr. Ltd.Şti		
— GMS Su Ürünleri Üretim İth. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti		
— Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim İhracat İthalat AŞ		
— Gümüş-Yel Su Ürünleri üretim İhracat ve İthalat Ltd. Şti		
— Hakan Komandit Şirketi		
— İskele Su Ürünleri Hayv.Gıda Tur.İnş.Paz.İhr.Ltd.Şti		
— Karaköy Su Ürünleri Üretim Paz.Tic.İhr. ve İth.Ltd.Şti		
— Özgü Su Ürün. Üret. Taş. Komis. İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti		
BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ	9,5 %	B965
Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	6,7 %	B966
Ternaeben Gıda ve Su Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret AŞ	8,0 %	B967
Società elencate nell'allegato	7,6 %	
Tutte le altre società	9,5 %	B999

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014, sono riscossi in via definitiva. La parte degli importi depositati che supera le aliquote definitive del dazio compensativo è svincolata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Turchia fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013);
- non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Turchia soggetti alle misure istituite dal presente regolamento;
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette all'aliquota media ponderata del dazio pari al 7,6 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Produttori esportatori turchi che hanno collaborato, non inseriti nel campione e a cui non è stato concesso un esame individuale:

Nome	Codice addizionale TARIC
Abaloğlu Yem-Soya ve Tekstil San. A.Ş.	B968
Ada Su Ürünleri Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.	B969
Ahmet Aydeniz Gıda San. ve Tic. A.Ş.	B970
Alba Lojistik İhracat İthalat Ltd. Şti.	B971
Alba Su Ürünleri A.Ş.	B972
Alfam Su Ürünleri A.Ş.	B973
Alima Su Ürünleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.	B974
Alka Su Ürünleri A.Ş.	B975
Azer Altın Su Ürünleri	B976
Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş.	B977
Çamlı Yem Besicilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.	B978
Çirçir Su Ürünleri Ltd. Şti.	B979
İpaş Su Ürünleri A.Ş.	B980
Kemal Balıkçılık İhr. Ltd. Şti.	B981
Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti.	B982
Miray Su Ürünleri	B983
Önder Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	B984
Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ş.	B985
Tai Su Ürünleri Ltd. Şti.	B986
TSM Deniz Ürünleri San. Tic. A.Ş.	B987
Uğurlu Balık A.Ş.	B988
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	B989